

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

444^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 2 APRILE 1971

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente CALEFFI
e del Vice Presidente GATTO

INDICE

CONGEDI Pag. 22699

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 22699
Approvazione da parte di Commissione permanente 22699

Seguito della discussione:

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612); « Modifica dell'ordinamento universitario » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università » (408), di iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docen-

ti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per la immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga:

PRESIDENTE Pag. 22699 e *passim*
BERTOLA, *relatore* 22700, 22715, 22716
BONAZZOLA RUHL Valeria 22713
CHIARIELLO 22707, 22714
DINARO 22722
FARNETI Ariella 22720
GERMANÒ 22717
* MORLINO 22709
NENCIONI 22711
* PELLICANÒ 22722
PIOVANO 22703
ROMANO 22714 e *passim*
* ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 22717

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

LIMONI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bardi per giorni 1, Lucchi per giorni 1 e Torelli per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

DALVIT, SPAGNOLLI, VALSECCHI Athos, BRUGGER, ZUGNO, BERTHET, BERLANDA, SEGNANA, ALESSANDRINI, NOÈ, TREU, MAZZOLI, LOMBARDI, SCARDACCIONE e MONTINI. — « Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del "Parco Nazionale dello Stelvio" » (1648);

LA ROSA, FALCUCCI Franca, DE ZAN, BALDINI, SPIGAROLI, SMURRA, LIMONI e ARCUDI. — « Decorrenza, ai fini giuridici, delle nomine degli insegnanti da effettuarsi ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468 » (1649);

CHIAROMONTE, CIPOLLA, BUFALINI, DEL PA-
CE, COMPAGNONI, PEGORARO, BENEDETTI, LUSOLI, MAGNO, MACCARRONE Pietro, PETRONE, FABRETTI, D'ANGELOSANTE, TROPEANO, LUGNANO, ANTONINI, BONATTI, FABBRINI e CALAMANDREI.

— « Norme a favore dei piccoli proprietari concedenti di fondi rustici » (1650).

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta di ieri, la 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Assegnazione di un contributo straordinario al Comitato nazionale per l'energia nucleare » (1580).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612); « Modifica dell'ordinamento universitario » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università » (408), d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Riforma dell'ordinamento universitario »; « Modifica dell'ordina-

mento universitario », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'università », d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'università », d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'università », d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola », d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti », d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle università », d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per la immissione in ruolo dei docenti universitari », d'iniziativa del senatore Tanga.

Avverto che nel corso della seduta potranno effettuarsi votazioni con procedimento elettronico.

Onorevoli colleghi, è assente perchè colpito da febbre molto alta il ministro Misasi, al quale formulo i migliori auguri di pronto ristabilimento. Sono peraltro presenti il ministro per i rapporti tra Governo e Parlamento onorevole Russo e il sottosegretario alla pubblica istruzione onorevole Romita.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri erano stati accantonati per essere ridiscussi nella seduta odierna gli emendamenti 3.5/3 e 3.3. Se ne dia nuovamente lettura.

L I M O N I, Segretario:

All'emendamento 3.5, dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Nella istituzione di nuove università si dovrà provvedere anche per le Regioni che ne sono sprovviste ».

3.5/3 **BONAZZOLA RUHL** Valeria, **SOTGIU**, **PIOVANO**, **FARNETI** Ariella, **TROPEANO**, **ROMANO**

Dopo il secondo comma, inserire i seguenti:

« Al fine di rendere operanti le norme della presente legge nelle regioni ancora spro-

viste di università, se ne autorizza l'istituzione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si farà fronte con gli stanziamenti previsti al titolo IX della presente legge ».

3.3 **SAMMARTINO**, **COLELLA**, **PICCOLO**, **BARGELLINI**, **DE VITO**

B E R T O L A, relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E R T O L A, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri sera, subito dopo la seduta, vi è stata una breve riunione tra i proponenti degli emendamenti, relativi all'istituzione di nuove università nelle regioni ove ancora non esiste nessun istituto universitario, ed il Ministro. In tale riunione si è ritenuto che forse sarebbe stato più opportuno collocare l'emendamento aggiuntivo non già all'articolo 3, ma all'articolo 50. Non mi pronuncio su questo argomento. Il fatto è che non c'è stato nessun accordo per la formulazione di un testo.

È più opportuno collocare l'emendamento all'articolo 3 o all'articolo 50? È difficile pronunciarsi con un giudizio definitivo su questo argomento. Sta di fatto che non ho ricevuto nessun testo concordato nè ho potuto collaborare alla formulazione di un testo.

P R E S I D E N T E. Mi auguro, onorevole relatore, che nella mattinata o nell'intervallo tra la seduta antimeridiana e quella pomeridiana gli interessati alla questione si possano riunire per concordare un testo, che è essenziale anche per decidere sul suo inserimento all'articolo 3 o all'articolo 50. Certo l'articolo 3, per il suo titolo, indica la collocazione più appropriata per questo emendamento; però è la Commissione che deve presentare all'Assemblea una proposta.

Passiamo allora all'articolo 4. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Art. 4.

(Statuto)

Ogni università ha un proprio statuto.

Lo statuto determina, nell'ambito delle disposizioni di legge, i dipartimenti, i corsi di laurea e di diploma, nonché gli altri corsi indicati nel secondo comma dell'articolo 8, costituenti le strutture didattiche e di ricerca dell'ateneo. Esso detta altresì le norme di carattere generale necessarie per il funzionamento di tali strutture e stabilisce le modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca, a norma di quanto disposto dall'articolo 19.

Lo statuto è deliberato dal consiglio di ateneo ed emanato dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario. Decorsi sei mesi dalla trasmissione dell'atto al Consiglio stesso, senza che questo si sia favorevolmente pronunciato, ovvero abbia sottoposto al consiglio di ateneo proposte di modificazioni, il Ministro provvede all'emanazione dello statuto anche in assenza del menzionato parere.

Per le modifiche degli statuti si adottano le medesime procedure.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

L I M O N I , Segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Ogni Università o Istituto Superiore sarà disciplinato nell'ambito del regolamento generale universitario da uno speciale Statuto ».

4. 4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sopprimere il secondo comma.

4. 5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al secondo comma, sopprimere le parole da: « stabilisce le modalità » sino alla fine del comma.

4. 10 PIOVANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, CINCIARI RODANO Maria Lisa, MAMMUCARI, PAPA, RENDA, SALATI, FARNETI Ariella, ROSSI

All'emendamento 4. 12, al primo comma, sostituire le parole: « all'organizzazione di ogni corso di laurea o di diploma » con le altre: « all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei titoli di studio ».

4. 12/1 ROMANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, PAPA, FARNETI Ariella, PIRASTU

All'emendamento 4. 12, al primo comma, sopprimere le parole: « le modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca ».

4. 12/2 PIOVANO, FORTUNATI, FARNETI Ariella, PAPA, PIRASTU, BONAZZOLA RUHL Valeria

Sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:

« Lo statuto determina i dipartimenti in cui si articola l'Ateneo, i titoli che possono essere da esso rilasciati, i dipartimenti che concorrono all'organizzazione di ogni corso di laurea o di diploma e gli organismi interdipartimentali a tal fine costituiti, le altre strutture didattiche, di ricerca e di formazione professionale, le norme generali per il loro funzionamento, le modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca, i criteri di connessione fra più dipartimenti al-

lo scopo di promuovere iniziative interdisciplinari.

Lo statuto è deliberato, con la maggioranza dei suoi componenti, dal Consiglio di Ateneo ed entra in vigore con decreto del Rettore da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*. Tale decreto non può essere emesso se non siano trascorsi tre mesi dalla data di trasmissione al Ministro della pubblica istruzione e al Consiglio nazionale universitario della delibera di approvazione adottata dal Consiglio di ateneo. Qualora il Ministro ravvisi vizi di legittimità, provvede entro lo stesso termine a rinviare lo statuto al Consiglio di ateneo, affinché esso introduca le modificazioni atte a rendere lo statuto stesso conforme alle disposizioni di legge. Qualora il Consiglio nazionale universitario formuli osservazioni di merito, indica nel medesimo termine al Consiglio di ateneo, con motivato parere, il suo avviso. Nel caso in cui il Consiglio di ateneo non ritenga di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Consiglio nazionale universitario, rimette a quest'ultimo motivate controdeduzioni. Ove il Consiglio nazionale universitario non ritenga, entro un nuovo termine di tre mesi, di condividerle, il Consiglio di ateneo si pronuncia a maggioranza di due terzi dei suoi componenti ».

4. 12 MORLINO, IANNELLI, CODIGNOLA

In via subordinata all'emendamento 4.5, sostituire il secondo comma con il seguente:

« Lo Statuto determina, nell'ambito delle disposizioni della legge e del regolamento generale universitario, le norme più particolari riguardanti tutti i corsi tenuti presso la Università, oltre che le norme per l'organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e degli uffici ausiliari ».

4. 6 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al secondo comma, dopo la parola: « diploma », inserire le seguenti: « , gli insegnamenti fondamentali, propedeutici ed istituzionali, ».

4. 1 TRABUCCHI

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Lo statuto è deliberato dal consiglio di ateneo ed emanato dal rettore con proprio decreto su conforme parere del CNU ».

4. 9 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

« Gli statuti sono proposti dal Senato Accademico, uditi il Consiglio di Amministrazione, le Facoltà e scuole che costituiscono Università o Istituto; per le Università o Istituti eccezionalmente costituiti da una sola Facoltà, vengono proposti dal Consiglio di Facoltà udito il Consiglio di Amministrazione.

Essi sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio Nazionale Universitario, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

4. 7 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al terzo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: « Lo statuto determina, nell'ambito delle disposizioni di legge, le lauree che l'università può conferire e i dipartimenti che costituiscono le strutture didattiche e di ricerca dell'ateneo ».

4. 11 PIOVANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, CINCIARI RODANO Maria Lisa, MAMMUCARI, PAPA, RENDA, SALATI, ROMANO

Al terzo comma, sostituire le parole: « su conforme parere » con le altre: « sentito il parere ».

4.2 TRABUCCHI

Al terzo comma, sostituire la parola: « provvede » con le altre: « può provvedere ».

4.3 TRABUCCHI

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalità; esse però non possono avere attuazione se non dall'anno accademico successivo alla loro approvazione.

Gli statuti non possono essere modificati se non siano trascorsi almeno tre anni accademici dalla loro approvazione o dalla loro ultima modificazione, salvo casi di particolare constatata necessità ».

4.8 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. ...

« Ogni università è tenuta a pubblicare mensilmente un bollettino ufficiale nel quale sia data notizia degli atti più importanti della vita universitaria nonché di tutte quelle attività di cui la presente legge prevede la pubblicità nel bollettino stesso ».

4.0.1 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

P I O V A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O V A N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 4 trae la sua importanza dal fatto che dovrebbe trovare una formula appropriata per definire un equilibrio adeguato tra l'esigenza di tutelare la autonomia delle università, dando a ciascuna di esse una certa latitudine d'iniziativa culturale e didattica — che necessariamente deve esprimersi in una normativa liberamente scelta — e nello stesso tempo contenere questa autonomia nel quadro generale della legge.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(Segue P I O V A N O). Si tratta quindi di un articolo per sua natura abbastanza delicato; in più, nella stesura che abbiamo visto prevalere in Commissione affiorano alcuni elementi che anticipano degli orientamenti su questioni essenziali su cui, come è noto, non esiste accordo tra maggioranza e opposizione. Lo sforzo che vorrei fare in questo intervento è lumeggiare questi elementi di disaccordo per vedere se non sia possibile rinviare la definizione ad un momento ulteriore, quando si affronteranno le singole questioni.

L'articolo 4 consta sostanzialmente di due parti: c'è una prima parte che riguarda i contenuti degli statuti, la determinazione delle strutture e dei rapporti interni degli atenei; c'è una seconda parte che riguarda i modi di deliberazione degli statuti stessi ed indica gli organi competenti a deliberare ed eventualmente ad intervenire in sede successiva su queste deliberazioni.

Per la verità mi trovo un po' imbarazzato ad approfondire il testo dell'articolo 4 della Commissione perchè vedo che è già pronto un altro testo firmato da tre auto-

revoli rappresentanti della maggioranza, i senatori Morlino, Iannelli e Codignola, che si propone di sostituirlo. Mi corre quindi l'obbligo di svolgere questa analisi tenendo d'occhio contemporaneamente e il testo della Commissione e il testo di questo, diciamo pure, particolarmente autorevole emendamento.

La prima parte, quella che riguarda i contenuti degli statuti, è stata articolata in modo lievemente diverso nel testo della Commissione e nel testo dell'emendamento. Devo dire che quest'ultimo testo mi persuade di più, ma ha una pecca. Non capisco infatti perchè nell'emendamento si sia voluta sopprimere la dizione: « nell'ambito delle disposizioni di legge ». Qual è il motivo di questa omissione? Si ritiene che quella dizione fosse superflua, oppure c'è qualche altra ragione che non riesco ad afferrare? Vorrei che successivamente, illustrando lo emendamento, si rispondesse a questa domanda.

Comunque, per restare sempre nella prima parte, vorrei dire che non ho nulla da eccepire a certe indicazioni del testo della Commissione e dell'emendamento per quanto riguarda le questioni di carattere generale: che cioè lo statuto debba determinare i dipartimenti in cui si articola l'ateneo, i dipartimenti che concorrono all'organizzazione degli studi, gli organismi interdipartimentali e i criteri delle loro connessioni, le strutture didattiche e di ricerca (e, si dice nell'emendamento, anche di formazione professionale, il che forse potrebbe sembrare superfluo).

Si tratta di materie abbastanza pacifiche; quella che pacifica non è, e che a mio giudizio conviene rinviare ad un esame più approfondito, è la questione che sembra essere implicita in alcune definizioni dei titoli di studio che, a norma del testo della Commissione e dell'emendamento stesso, dovrebbero già essere contemplati nell'ambito di questi statuti.

Sapete che abbiamo da tempo in corso una polemica su questa questione; da tempo abbiamo sottolineato l'esigenza che il titolo di studio da rilasciarsi dalle università non debba essere altro che la laurea e,

se di diploma si deve parlare, di quei diplomi che sono stati indicati nella tabella allegata alla legge.

Il testo che riguarda gli statuti invece si spinge alquanto più in là ed anticipa delle decisioni che dovrebbero essere quanto meno rinviate a più maturo esame; si parla, per esempio, apertamente, tanto nel testo della Commissione, quanto nel testo dello emendamento, della questione del dottorato di ricerca. Gli statuti, si dice, devono indicare « le modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca ». È noto che al dottorato di ricerca noi siamo contrari; non per nulla abbiamo presentato un emendamento soppressivo (il 4.10) che sarà poi illustrato dai miei colleghi. Il fatto è che allo stato degli atti stiamo tutti quanti, maggioranza ed opposizione, discutendo di un qualche cosa che non è bene individuato. Che cosa sia esattamente il dottorato di ricerca non lo sa ancora nessuno, anche se molti danno interpretazioni particolari soprattutto richiamandosi ad esperienze internazionali.

È il dottorato di ricerca un titolo di studio? Questa tesi viene negata vivacemente dalla maggioranza, la quale nell'articolo 19 lo presenta come « una qualifica accademica valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento ». Vorrei che qualcuno si arrischiasse a definire, in un modo non diciamo scientifico, ma almeno un po' più preciso, che cosa sia una qualifica accademica. Infatti anche l'« illustratissimo » e il « chiarissimo » sono, a loro modo, delle qualifiche accademiche...

Chiedo scusa, ma poichè mi rivolgo proprio ai presentatori avrei bisogno che mi ascoltassero; mi scusi senatore Morlino, ma in realtà sto cercando un colloquio proprio con voi, pertanto vorrei pregarla di prestarmi attenzione.

Questa indicazione di qualifica accademica rischia di rimanere abbastanza mistificante, perchè « qualifica accademica » è tutto ed è niente. In merito dobbiamo decidere; non è questa la sede per farlo: la sede per decidere è l'articolo 19; ma perchè, allora, anticipare una discussione che sarà necessariamente lunga e complessa? Di

quella discussione c'è un estremo bisogno, perchè abbiamo sentito in proposito i pareri più contrastanti. Al momento in cui si votò in Commissione l'articolo 19, ci fu chi disse esplicitamente di considerare il dottorato di ricerca come sostitutivo della libera docenza. Ma la libera docenza, come voi sapete, è stata abolita con la legge 30 novembre 1970, n. 924, ed è successivamente richiamata anche nel testo che stiamo esaminando. Quindi non è la stessa cosa che il dottorato di ricerca; però qualcuno vuole che lo sia. Altri — e secondo me con maggior ragione — hanno segnalato il pericolo che il dottorato di ricerca diventi una superlaurea che di fatto dequalificherebbe i titoli di studio fin qui considerati, la laurea e il diploma.

Quando, per esempio, nel corso di contatti informali abbiamo sentito il Ministro della pubblica istruzione qualificare il dottorato di ricerca come lo sbocco di una carriera interna all'università, aggiungendo però subito dopo che questo titolo avrebbe dato diritto all'immissione sia nei ruoli della scuola media superiore, sia nei ruoli di altri rami della pubblica amministrazione, abbiamo rilevato in questa posizione una evidente contraddizione.

Quando un titolo, una qualifica — per servirmi del linguaggio tecnico — dà diritto a qualche cosa che si riflette al di fuori dell'università, non può essere considerata soltanto una qualifica accademica. Evidentemente è qualche cosa di più; ed essendo qualche cosa di più, ci saranno molte persone che ambiranno a conseguire quel titolo per fini extra-accademici.

Non possiamo nasconderci che quando nell'università ci saranno i ricercatori (figure di cui dovremmo ancora lungamente discutere) sarà evidente che questi ricercatori non potranno non proporsi — se noi manteniamo la qualifica di dottore di ricerca — il conseguimento di questo traguardo. Qualcuno di questi ricercatori potrà usare questa qualifica all'interno dell'università, altri se ne varranno all'esterno. Ed allora diventerà pressochè fatale la corsa di tutti a considerare la necessità di questa — chiamiamola così — superlaurea per po-

ter fare premio sulla concorrenza che di questa superlaurea non dispone. E quindi di fatto, anche se l'intenzione del legislatore non è questa, noi avremo stabilito una superlaurea, un terzo titolo di studio al di sopra del diploma e della laurea.

Il problema vero, a nostro giudizio, che si vuole affrontare e dalla maggioranza e dalla opposizione (ma lo si affronta — come ho cercato di chiarire — su una strada impropria) è quello del reclutamento dei futuri docenti. Ma il futuro docente deve essere scelto non in base a titoli, a qualifiche, a galloni, a patacche: il futuro docente deve essere scelto in base ai suoi meriti scientifici. E questi meriti scientifici sono consegnati alla sua operosità di ricercatore e di insegnante, non a un diploma da esporre nel suo studio. (*Commenti del senatore Chiariello*).

Simili riconoscimenti formali non hanno alcun valore sul piano dell'individuazione delle capacità, perchè quando ci si presenta a un concorso la cosa essenziale che si deve produrre sono le testimonianze della propria operosità scientifica. Il fatto che uno abbia titoli di vario genere (magari di cavaliere o di commendatore o di reduce o di padre di famiglia numerosa) non conta, o conta assai marginalmente, di fronte alla sostanza della sua attività scientifica. Quindi il problema del reclutamento del personale docente non è assolutamente risolto da questa qualifica. Il problema rimane tale e quale, e viene rinviato ai meccanismi di selezione che devono individuare chi è meritevole di insegnare all'università e chi non lo è. Altrimenti, onorevoli colleghi, si torna indietro ad una questione che è stata largamente superata al tempo in cui si dibatteva la legge Gui n. 2314, cioè alla definizione dei titoli a tre livelli.

L'ipotesi Gui partiva da questa premessa: è possibile distinguere nella operosità universitaria un livello tecnico, che corrisponde al diploma, un livello professionale, che corrisponde alla laurea, un livello scientifico, che corrisponde al dottorato di ricerca. Questa ipotesi è caduta: e non solo nella coscienza di noi oppositori, ma anche nella coscienza di larghissimi gruppi della maggioranza, i

quali si sono resi conto che la distinzione tra livello tecnico, professionale e scientifico è completamente fasulla, stante il rapidissimo accrescersi delle conoscenze e l'obsolescenza delle nozioni acquisite. È chiaro ormai che qualunque sia il livello di preparazione tecnico-culturale a cui si vuole finalizzare l'attività universitaria, l'insegnamento non può avere tre gradi, uno più dogmatico ed elementare per i tecnici, uno più raffinato, ma comunque sempre tecnicistico, per i futuri professionisti, ed uno più elevato e critico per i futuri docenti e ricercatori. Sempre all'università si deve procedere con metodo critico, qualunque sia la durata dei corsi che vi vengono impartiti.

Non è insomma questione di numero di anni in cui ci si trattiene in un dipartimento; la questione è della qualità dell'insegnamento che in quel dipartimento viene impartito. Pertanto ogni distinzione tra i tre livelli è assolutamente da scartarsi, proprio sul piano teorico, perchè storicamente superata.

Gli altri argomenti che vengono portati in difesa del dottorato di ricerca sono abbastanza noti. Essi sono essenzialmente di due ordini. Il primo è il fatto che un titolo di questo genere sussiste in numerosi Paesi con cui noi abbiamo stretti legami; e si sostiene quasi che la nostra università subirebbe una specie di *deminutio capitis* se non offrisse questa garanzia che invece offrono certe università straniere. Ma dobbiamo dire, come abbiamo già detto nel corso dei lavori della Commissione, che, se è giusto tener conto di altre esperienze internazionali, questo argomento non è di per sé decisivo. Semmai dovremo adeguare le nostre università a quelle del resto dell'Europa o del mondo su ben altro piano: dovremo fare questo sforzo non nella direzione di conferire determinati tipi di pezzi di carta, ma nella direzione della dovizia di attrezzature da mettere a disposizione, di una revisione positiva del rapporto docenti-discenti e via dicendo. Questa è la sostanza su cui dobbiamo misurarci con gli altri Paesi, non nell'emanazione o meno di titoli cartacei.

Si dice altresì che il dottorato di ricerca serve ad ancorare la ricerca stessa alle uni-

versità. Onorevoli colleghi, siamo arciconvinti della necessità di fare della ricerca un compito essenziale dell'università, e conosciamo bene il pericolo, che oggi minaccia i nostri atenei, di una fuga della ricerca verso centri extra-universitari, nazionali e stranieri. Non occorre con noi fare questo discorso. Ma la questione che va esaminata è se la ricerca venga ancorata all'università dalla presenza di un titolo sulla cui natura e sui cui ultimi fini non siamo ancora riusciti a metterci d'accordo. Faremo a suo tempo più approfonditamente una discussione sull'argomento: si tratta di attendere fino all'articolo 19, cioè qualche seduta. Quello che oggi vorremmo chiedervi è di accantonare per ora la questione, adottando una dizione che non implichi necessariamente una scelta che sarebbe preclusiva di un ulteriore esame di un problema che consideriamo essenziale.

Abbiamo quindi presentato alcune proposte in forma di emendamenti con cui in sostanza vogliamo che si affermi che negli statuti saranno contemplati i titoli che le università rilasceranno e le strutture che esse si daranno per la ricerca, ma senza elencare esplicitamente « diplomi » e « dottorato di ricerca »: perchè ciò finirebbe, al di là forse delle stesse intenzioni di molti membri della maggioranza, per anticipare un dibattito che è ancora da farsi. E una simile anticipazione potrebbe essere preclusiva di un esame serio e approfondito dell'argomento.

La seconda parte dell'articolo riguarda, come ho accennato, la questione delle competenze per la deliberazione degli statuti. L'articolo 4 del testo della Commissione recita: « Lo statuto è deliberato dal consiglio di ateneo ed emanato dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario ».

L'emendamento Morlino, Iannelli e Coddignola corregge quest'impostazione con un meccanismo, sul quale vorrei dei chiarimenti. Vi si dice infatti che lo statuto è deliberato dal consiglio di ateneo ed entra in vigore con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, e vi si presuppone che prima di questa pubblicazione ci siano due adempimenti: una trasmissione al ministro della pubblica

istruzione per un esame di legittimità, e un'altra trasmissione al consiglio nazionale universitario per un esame di merito.

Onorevoli colleghi, parlo a persone che sono troppo introdotte nella materia perchè possa loro sfuggire il fatto che tra legittimità e merito i confini non sono facilmente delimitabili. Il collega Carraro, che in materia è maestro, mi può insegnare che un esame di legittimità può tramutarsi in un esame di merito se per esempio si assume la questione di eccesso di potere, se c'è un'ingiustizia manifesta. L'organo che dice che esiste una ingiustizia manifesta compie un esame solo di legittimità o non entra invece anche nel merito? Questa questione, che può sembrare pretestuosa, la sollevo per un fatto di sostanza, e cioè per esaminare che cosa può avvenire se ad un certo punto, all'atto dell'esame degli statuti, si verifica un contrasto, una difformità di pareri tra ministro della pubblica istruzione e consiglio nazionale universitario. Che cosa può succedere, per esempio, se il ministro rinvia lo statuto e il consiglio nazionale non lo rinvia, o se accade il contrario? E cosa può succedere se lo rinviano entrambi, ma per ragioni diverse e magari opposte? Chi decide a questo punto?

Io ho cercato di rendermi conto del meccanismo, ma devo dire che di fronte a questi interrogativi sono rimasto estremamente perplesso. Per la verità, noi con l'emendamento 4.11, che illustreremo a parte, avevamo suggerito una procedura che ci pareva più semplice: forse a qualcuno parrà semplicistica. Pare comunque a me che prima di affrontare partitamente l'esame dell'articolo occorra sciogliere questi nodi, tenendo conto dell'esigenza, che vivamente raccomando, di lasciare impregiudicata la trattazione di quegli altri punti che mi sono permesso di indicare all'inizio di questo mio intervento. La riforma, si è ripetutamente affermato, non consiste in una sola legge, ma in un processo complesso. Ne siamo convinti: ed è per questo che ci permettiamo di suggerire che le decisioni ultime in merito a problemi come quelli dei titoli e del dottorato di ricerca vengano assunte dopo un'idonea sperimentazione, magari con un successivo atto legislativo. Si veda, ad esempio, se non sia il

caso di chiedere al Ministro della pubblica istruzione una relazione, che valga come verifica del primo triennio della riforma, e su quella relazione far pronunciare il Parlamento.

CHIARIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARIELLO. Sono arrivato in ritardo e non ho potuto seguire tutta l'esposizione fatta dal collega Piovano. Ma desidero fare delle osservazioni di ordine generale su quanto ha anticipato il collega Piovano sulle discussioni future per il personale degli atenei che si dovranno costituire. Abbiamo sentito giorni fa, e lo abbiamo sentito anche stamattina, che bisogna accantonare, per lo meno per diversi anni, questa questione dei dottori di ricerca. Giorni fa, appunto, in una riunione informale tra colleghi dei vari Gruppi, veniva sostenuto dai colleghi dell'estrema sinistra che, semmai, fra quattro o cinque anni si vedrà se su questa questione si dovrà ritornare. Il collega che mi ha preceduto ha detto: ma allora noi vogliamo creare di nuovo dei titoli lungo le tappe della carriera di questi giovani in maniera che, essendo stata abolita la libera docenza, in sostanza questa riapparirà con il titolo di dottore di ricerca? Io devo dire che in tutte le carriere del mondo ci sono queste tappe che sono le stesse che lei chiede, senza bisogno di avere il titolo od altro. Il collega ha detto: solo per i meriti bisogna andare avanti. Ebbene, il titolo di dottore di ricerca è il riconoscimento e la consacrazione di un merito. È invece opportuno che queste nuove generazioni che si avviano ad una carriera così infida, così priva in questo momento di prospettive (è prevista un'enorme massa che dovrebbe entrare: ne abbiamo discusso e ne ripareremo più a lungo), e che saranno quelle che più soffriranno perchè troveranno la strada sbarrata, abbiano per lo meno la possibilità di ancorarsi in qualche modo, altrimenti i giovani non si dedicheranno più alla vita universitaria. Di tutto questo non ci si preoccupa. Credo che il collega Piovano si preoc-

cupi solo che ci arrivino i 22, 23 mila docenti unici.

P I O V A N O. Questo è un processo alle intenzioni.

C H I A R I E L L O. Abbiamo già detto, e lo ripeto oggi, che voi vi preoccupate soltanto di questo. Non dico che noi vogliamo che si faccia una carriera, ma un ancoraggio sul faticoso *iter* della carriera universitaria deve pur esserci. Sembra strano che dobbiamo essere noi del Partito liberale, che non abbiamo nessuna responsabilità in tutta questa legge, proprio noi a fare la parte dei difensori di questo dottorato di ricerca che voi comunisti avete proposto e sostenuto in Commissione per due anni. La proposta di soppressione del senatore Piovano è stata fatta solo per il terrore che senza tale soppressione possa ricostituirsi la libera docenza.

Lei sa, senatore Piovano, che io ho difeso la libera docenza perchè così è necessario fare. Infatti, chi ne parla male lo fa perchè parla male anche delle generazioni che hanno avuto la libera docenza. Ma la colpa di chi è? Nel mio discorso in sede di discussione generale ho parlato di questo.

Se coloro i quali conferivano questo titolo, compresi i professori di cattedra, avessero tutelato la dignità della libera docenza e non avessero dato — specialmente in alcune facoltà come quella di medicina — la libera docenza a migliaia di giovani, quasi per svalorizzarla, dando invece agli insegnanti i mezzi per dignitosamente esercitare la libera docenza stessa, questa ora sarebbe efficiente e nell'attuale congiuntura risolverebbe vari problemi, perchè ci fornirebbe una classe di insegnanti capaci, entusiasti dell'insegnamento, con un minimo di spesa. Oggi invece si concede l'insegnamento a questi 22.000 professori, ai quali bisognerà pur dare qualcosa di più della semplice facoltà di insegnare: pensate che bisognerà per esempio dar loro per lo meno 22.000 stanze — una per ciascuno — e ciò creerà molti problemi di fronte ai quali vi troverete in futuro. E se gliene volete dare due, ce ne vorranno 50.000.

Avete detto: aboliamo il dottorato di ricerca. Signori miei, se volete fare questo, siete padronissimi di farlo, ma allora vi diciamo anche: aboliamo il valore legale del titolo di studio. Guardiamoci in faccia: più libertà in quanto io vi dico mi pare non vi possa essere. Ed allora le università migliori saranno quelle dove i giovani potranno conseguire titoli di studio di nessun valore legale, ma che saranno apprezzati sul mercato e non considerati più dei semplici pezzi di carta, legali sì, ma che faranno degradare i professori a semplici impiegati. Perciò noi vi diciamo: volete abolire il dottorato di ricerca? Abolitelo pure, però se abolite questo dovete abolire anche il valore legale del titolo di studio, perchè altrimenti toglierete anche questa minima soddisfazione a quella platea formata da decine e decine di migliaia di giovani che si troveranno inevitabilmente sbarrata la strada dalle 22.000 persone che avete immesso nell'insegnamento.

Che prospettive volete dare a questi giovani? Niente, perchè non avranno neanche il dottorato di ricerca, ma solo, se e quando si libereranno i posti, la possibilità di diventare docenti unici. Questa è la situazione! Su questi temi il collega Piovano diceva che sarebbe tornato di nuovo: va bene, ci ritorneremo. Sia però ben chiaro fin da adesso quanto ho detto, perchè sono ben due anni che sento parlare continuamente di dottorato di ricerca ed adesso che dovremmo tradurlo in realtà inopinatamente sentiamo dire che lo si vorrebbe addirittura abolire, perchè si vorrebbe prima aspettare di vedere come funzionerà la nuova università e tra 4-5 anni introdurre, se sarà il caso, questo dottorato. Ma allora soltanto per il dottorato di ricerca vi vengono adesso questi scrupoli?

Ritengo quindi che, quando si vogliono prendere queste strade, bisogna avere il coraggio di andare fino in fondo e fare quanto si fa in tutte le altre nazioni in cui sono stati introdotti altri sistemi. Accadrà perciò, come nelle lotte civili, che chi sa di più si presenterà alla ribalta e chi ha un titolo ottenuto in una scuola fasulla risulterà male preparato, mentre chi avrà un

diploma di scuola privata senza nessun titolo legale, ottenuto però in una scuola molto seria, potrà trovare facilmente modo di entrare in tutte le carriere impiegate o altro.

Per quanto riguarda l'altra questione, abbiamo presentato l'emendamento 4.9 di cui riparleremo più tardi.

M O R L I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M O R L I N O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la procedura che stiamo seguendo evidentemente comporta una discussione ampia. Però, in merito agli argomenti sollevati dal collega Piovano, vorrei dire che si può facilmente rispondere distinguendo con chiarezza: alcuni sono di ordine meramente formale, altri sono di ordine procedimentale ed altri sono di ordine sostanziale.

A quelli di ordine meramente formale si risponde molto semplicemente, collega Piovano. Si dice: se in qualche articolo usiamo le parole « nell'ambito della legge », dobbiamo usarle per tutti gli articoli. Il meccanismo della legge è che tutto avviene nell'ambito di essa, quindi non è necessario ripetere. Vi è un minimo di estetica legislativa che deve essere rispettato, anche se siamo costretti a legiferare con difficoltà.

Per quanto riguarda la questione di ordine procedimentale, io insisterei sul fatto che l'articolo ha un carattere di tipo procedimentale. Lo stesso collega Piovano riconosceva che con la nuova formulazione abbiamo risolto una serie di problemi che la precedente formulazione lasciava aperti. Quale tipo di sistema si è creato? Quello che vige in tutto l'insieme dei controlli nei confronti di organismi che non sono organizzati burocraticamente nella struttura statale essenziale, cioè il sistema dei due tipi di controllo che sono il controllo di legittimità e il controllo di merito. Si è dettato il principio generale, che si può desumere dal nostro ordinamento costituzionale, che il controllo di legittimità è un controllo (sono parole che non si usano più, ma nei manuali si chiama

così) di tipo repressivo mentre il controllo di merito lo si fa con un intervento diretto nel merito ma nella forma del rinvio. Quindi con la nuova formulazione dell'articolo sono stati distinti questi due tipi di controllo: il primo è un controllo di legittimità e, come vuole il sistema essenziale dell'allegato E della legge sull'organizzazione della pubblica amministrazione, principio rimasto intatto, si affida al ministro l'indicazione e il controllo dei vizi di legittimità; l'altro è il controllo di merito che è stato affidato all'organismo collegiale che esprime la sintesi delle autonomie delle università, cioè al consiglio nazionale universitario, aderendo anche in ciò ad un sistema che è stato reso più evidente dalla nostra Costituzione repubblicana, cioè che siano organismi di emanazione democratica ad esercitare questo tipo di controllo. Praticamente è un meccanismo ricalcato sul sistema dei controlli degli enti locali.

Dice il collega Piovano: restano però alcuni nodi. Uno dei nodi più grossi del nostro ordinamento è stato risolto, se non sbaglio, nel 1890 quando è stata stabilita la giurisdizione del Consiglio di Stato e si è detto che di fronte ad ogni atto della pubblica amministrazione c'è il ricorso al Consiglio di Stato. Evidentemente qualora i vizi di legittimità rilevati dal Governo — in questo caso dal ministro — fossero arbitrari, l'università, che è fornita di personalità giuridica, come abbiamo scritto nel primo comma dell'articolo 1, si rivolge al Consiglio di Stato, fa cassare il decreto del ministro e risolve il tema di legittimità in questo modo.

Per quanto riguarda i vizi di merito si è organizzata una procedura doppia rispetto alla procedura tradizionale per cui il rinvio dal consiglio nazionale universitario al consiglio di ateneo ha un doppio *iter*, alla fine del quale decide il consiglio di ateneo. Si è organizzato un doppio *iter* perchè, essendo in una fase di avvio di una riforma, il controllo da parte dell'organismo centrale lo si voleva più pregnante, cioè si voleva questo dialogo più aperto, più ampio di come avviene negli altri controlli, dove il rinvio ha un solo *iter*; si è raddoppiato l'*iter* per garantire quel carattere di sperimentalità che

proprio in questo *iter* si esercita e che poi, vestito di questo rigore procedimentale, non esclude tutti gli altri *iter* di fatto che accompagnano questo tipo di rapporti e garantisce che la legge, con dei procedimenti precisi, consenta che il dialogo delle università con il consiglio nazionale universitario e il dialogo tra tutte esse — perchè nel consiglio nazionale universitario esse si ritrovano tutte insieme — possa far ottenere quella verità che l'autonomia postula e contemporaneamente quella uniformità che l'unità dell'ordinamento deve realizzare.

Quindi il procedimento è completo. Si dice da parte del collega Piovano: ma chi giudica di quando si tratta di vizi di legittimità e di quando si tratta di vizi di merito? Giudica il giudice, perchè benissimo uno può impugnare al Consiglio di Stato un provvedimento ritenendo che nella specie si trovava di fronte a un provvedimento che doveva seguire l'*iter* della legittimità invece che l'*iter* del merito; egualmente il provvedimento si presta a tutte queste possibilità di impugnativa.

Vorrei ancora dire che il raccordo, poi, tra vizi di legittimità e vizi di merito è un fatto che ci fa riflettere, perchè abbiamo uno Stato che criticiamo tanto, però non è che lavoriamo nel vuoto: alcune cose questo Stato italiano ce le ha, ed anche in modo pregevole. È riuscito a realizzarle quando il vizio di legittimità, oltre a essere solo contrasto con la legge, vizio di procedimento, ha incluso, sulla scia di un progresso della legislazione europea, ma in modo — direi — molto più avanzato e più affinato da noi, il concetto dell'eccesso di potere. Attraverso il ricorso al Consiglio di Stato per eccesso di potere è possibile saltare quei vizi di legittimità che ridondano nel merito o ricondurre a vizi di legittimità alcuni temi che sono nel confine tra il merito e la legittimità.

Quindi abbiamo costruito, sotto questo profilo, un procedimento di cui vorrei fosse apprezzata la precisione, il rigore e la corretta collocazione non solo nel sistema dei procedimenti amministrativi ma anche con le novità che la Costituzione ha introdotto, in ordine a questo perfezionamento del nostro sistema.

Questi nodi sono dunque risolti. C'è invece una serie di rilievi, ma vorrei che questa parte venisse apprezzata per lo sforzo che ha comportato onde arrivare a realizzare il giusto temperamento tra autonomie e necessità di una unità dell'ordinamento universitario complessivo, che poi deve essere sempre garantita ogni volta che le autonomie si realizzano: infatti le autonomie vivono nella misura in cui sono inserite in un ordinamento che ha i caratteri essenziali della sua unità.

Per quanto riguarda dunque alcuni rilievi di merito del collega Piovano, io non posso non contestare la legittimità di averli sollevati in questa sede, stante il tipo di procedura che siamo costretti ad adottare in base al nostro Regolamento. Ma ad essi vorrei che la risposta venisse data poi in sede propria quando li affronteremo.

In particolare vorrei spiegare al collega Piovano che quando lui solleva il tema del dottorato di ricerca, a prescindere — diciamo così — dalla dialettica ancora aperta in ordine a questo tema, questo articolo in ogni caso è quello che compromette meno rispetto agli altri futuri articoli, quando esamineremo *ad hoc* la questione. Infatti dicendosi soltanto gli elementi che lo statuto deve contenere, evidentemente s'intende che li deve contenere in quanto sono previsti dalla legge. Perciò non dobbiamo iscrivere nella legge quanto è superfluo, ridondante, inutile ed invero esteticamente intollerabile da parte di qualsiasi lettore. Tra l'altro dovrebbe cadere nelle mani di professori di università e il prestigio si garantisce anche con un minimo di rigore di estetica nella formazione delle leggi.

Il principio degli istituti. Scrivendo le modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca, noi diciamo che se esiste il dottorato di ricerca le modalità fanno parte della materia statutaria, e questa mi pare una cosa molto importante e positiva. Però la nuova struttura dell'articolo a mio avviso realizza un altro fatto molto positivo perchè riconduce nell'ambito statutario la materia dell'organizzazione, pur necessaria ai fini dei titoli di studio, dei corsi di laurea e di diploma, per cui anche l'esigenza di volere un

emendamento *ad hoc* per gli organi per il conferimento dei titoli di studio mi appare superflua.

Pregherei perciò il collega Piovano di non voler insistere anche su questo emendamento. Infatti il concetto importante che viene qui tradotto è che l'organizzazione, pur necessaria, del cosiddetto corso di laurea (dico cosiddetto stante la pluralità degli obiettivi che portano al conseguimento del titolo a causa della liberalizzazione dei piani di studio) fa parte di materie statutarie e non di materie rigidamente stabilite dalla legge come era preconizzato in un apposito articolo che aveva creato un organo il quale in pratica si inseriva tra il dipartimento e l'ateneo rischiando di prospettare un ritorno alle facoltà.

Evidentemente poi questa formulazione dell'articolo contraddice con tutti gli emendamenti presentati dal senatore Nencioni che si richiamano ad un concetto di facoltà e si richiamano, con la coerenza che bisogna riconoscere alla sua parte politica, ad un carattere di maggiore rigore centralistico anche in ordine all'università. Tutto ciò mi sembra, se lo consente il senatore Nencioni, in contraddizione con il bellissimo discorso fatto in sede di discussione generale, in cui ci pose criticamente alcuni problemi della vecchia struttura dell'università che sono proprio da ricondurre al suo rigido centralismo. Evidentemente questo emendamento contraddice in maniera palese tutti i richiami alle facoltà e ai procedimenti che conducono ad un decreto del Presidente della Repubblica e non ai provvedimenti dell'ateneo stesso l'atto finale della formazione dello statuto.

Quindi direi che rispetto alle preoccupazioni di merito che sono implicate necessariamente, perchè altrimenti non si poteva dettare una norma sui caratteri essenziali minimi che lo statuto deve avere, il nuovo testo dell'articolo 4 possa, a nostro avviso, rispecchiare, senza pregiudicare tutte le altre questioni, abbastanza pienamente un procedimento corretto per garantire l'autonomia dell'università e l'unità complessiva dell'ordinamento universitario. Grazie.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 4 contiene delle norme importanti perchè esse riflettono, magari in ombra, la struttura della nuova università. Premetto che, dopo aver esaminato la nuova formulazione dell'articolo 4 come risulta dall'emendamento 4.12 voteremo a favore di questo emendamento ritenendo le nostre proposte di modifica assorbite nell'emendamento presentato dai senatori Morlino, Iannelli e Codignola. Voglio però fare alcune osservazioni di carattere particolare e generale.

Onorevoli colleghi, contrariamente a quanto cortesemente sottolineava il senatore Morlino, non abbiamo nè vogliamo avere una concezione di accentuato centralismo dell'università. Abbiamo sostenuto, quando abbiamo preso la parola nella discussione generale, che il nostro disegno di legge presentato in questa legislatura conteneva alcuni canoni che si richiamavano ad una filosofia della 2314 presentata nell'altra legislatura dal ministro Gui ed accentuava alcune nostre istanze, cioè la nostra concezione secondo quanto avevamo ritenuto di raccogliere di positivo nella legge n. 2314. Ma noi anche dicemmo, onorevoli colleghi, di ritenere superato il nostro disegno di legge in alcune sue articolazioni da nuove considerazioni che erano scaturite dalla discussione, dalle varie istanze che erano state avanzate. Concepimmo la nuova università disciplinata da una legge organica che pure si innesta sul vecchio testo unico, riportato a nuova luce e nuovo vigore, almeno nella sua stesura originale che esprimeva il principio dell'autonomia degli atenei e dell'autonomia dell'università come *corpus*. Siamo ancora su questa concezione, a parte la questione della facoltà; infatti noi siamo — l'abbiamo sostenuto ampiamente — per il dipartimento anche obbligatorio, ma siamo per ritenere la facoltà, l'unità elementare universitaria. Ma negli emendamenti che avevamo proposto, e che — ripeto — ritengo assorbiti dall'emendamento del senatore Morlino e di

altri senatori, ritenevamo di concepire la disciplina legislativa, proprio per il principio dell'autonomia del *corpus* universitario, nell'ambito di un regolamento generale universitario costellato poi dai vari statuti dei singoli atenei nel quadro e della legge e del regolamento generale universitario.

Ho notato nell'intervento del senatore Piovano una certa contraddizione tra la filosofia che ha ispirato l'istanza comunista ed il suo attuale intervento. La proposta comunista è stata per una soluzione che noi abbiamo combattuto e che combattiamo, cioè per la soluzione del docente unico, e soprattutto intendeva arrivare ad una nuova dimensione del corpo docente attraverso la promozione *ope legis* di tutti coloro che gravitano a vari livelli attorno alle università nella componente degli insegnanti. Attraverso questo suo intervento, onorevoli colleghi, come mi faceva notare poco fa anche il senatore Dinaro, il senatore Piovano vuole riesumare la gerarchia del sapere attraverso proprio quell'elemento che noi avevamo ritenuto di grande rilievo. Ci eravamo opposti alla soluzione *ope legis* proprio perchè ritenevamo di non dover cancellare dal corpo docente la gerarchia del sapere. Ora la gerarchia del sapere è una di quelle gerarchie che deve rimanere; siamo d'accordo sul fatto che alcune sovrastrutture anche patologiche hanno portato conseguenze negative nelle università, hanno riempito le cronache dei giornali attraverso episodi clamorosi, episodi con conseguenze anche giudiziarie; pertanto la nuova disciplina dell'università deve porre anche rimedio a questa fama, che è andata magari oltre alla realtà, delle strutture autoritarie o paternalistiche all'interno dell'università. Ma non possiamo cancellare la gerarchia del sapere perchè, laddove la gerarchia del sapere viene cancellata, viene cancellata la scuola, vengono cancellati i vecchi studi, viene cancellata veramente quella che è la fonte di ogni apprendimento, ed in special modo per quanto concerne la promozione della cultura e per quanto attiene a quel dottorato di ricerca che non è ben definito e che sarebbe opportuno fosse fissato nella sua dimensione, nella sua funzione, nella sua essenza, anche nei confronti della realtà giuridica italiana.

Onorevoli colleghi, per noi è stato un grave errore l'aver abolito la libera docenza, perchè sostenere la libertà del docente e cancellare la libera docenza significa cancellare proprio lo strumento principale che dava adito alla libertà del docente. Però, se vogliamo ritenere sostitutivo di questo istituto il dottorato di ricerca, esso deve avere determinati caratteri che lo avvicinino sia pure ad un livello più alto della gerarchia del sapere.

Vorrei poi dare alcuni consigli, benchè il Presidente ieri abbia detto che nella tecnica emendativa non se ne danno ma si presentano emendamenti. Però, poichè nostri emendamenti in questo senso sono stati presentati, per correttezza vorrei dire al senatore Morlino che dal punto di vista della tecnica legislativa ed anche per la chiarezza, quando si dice che lo statuto « determina » i dipartimenti, sarebbe forse più corretto dire che esso « esprime » o « contiene » le norme relative ai dipartimenti. Dire che lo statuto determina i dipartimenti è inesatto perchè lo statuto è un'entità di disciplina astratta che si articola attraverso determinate norme. Cosicchè, quando nel parlare comune si dice, ad esempio: l'articolo 46 determina questo, si dice un'inesattezza perchè ci si dovrebbe esprimere così: la norma contenuta nell'articolo 46 determina... eccetera.

Quindi, poichè noi stiamo discutendo (e lo voglio sottolineare) ed emendando un disegno di legge di riforma universitaria, che attiene perciò al sapere, alla cultura, c'è la esigenza che proprio nella lettera, oltre che nello spirito, si obbedisca a determinati canoni di proprietà di linguaggio.

B E R T O L A, *relatore*. Bisognerà risciacquarlo poi nell'Arno.

N E N C I O N I. Sì; debbo dire però, senza nessun rilievo per l'altro ramo del Parlamento, che il Senato, nei limiti delle possibilità quando le discussioni avvengono in un crogiolo così diversificato, ha pur sempre avuto particolare cura per la proprietà di linguaggio. Perciò, senza presentare ora un apposito emendamento, si potrebbe cercare di correggere in senso più preciso. Noi

accettiamo questo emendamento che assorbe quelli presentati da noi; ne accettiamo la lettera e lo spirito, con la preghiera, con il suggerimento che possa essere corretto anche dal punto di vista letterale.

BONAZZOLA RUHL VALERIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZOLA RUHL VALERIA. Con l'emendamento 4.12/2, come già accennato dal collega Piovano, il nostro Gruppo intende stralciare dall'articolo la espressione che si riferisce al dottorato di ricerca e di conseguenza ritiriamo l'emendamento 4.10. Il collega Piovano, parlando sull'articolo 4, ha già espresso il parere del nostro Gruppo intorno al problema del dottorato di ricerca, problema che ha suscitato anche nei gruppi presentatori del testo della maggioranza non poche perplessità. Tali perplessità possiamo estenderle — da quanto ognuno di noi ha potuto apprendere da contatti diretti con il mondo universitario — anche a varie componenti universitarie.

Si tratta di una questione molto delicata e complessa ed ecco perchè a noi pare utile e opportuno, a questo punto della discussione dell'articolo 4, lasciar cadere il riferimento al tema del dottorato di ricerca per adottare piuttosto una formulazione diversa. Illustrando l'emendamento, intendo ribadire sommariamente quanto già espresso in parte dal collega Piovano e riassumere sinteticamente il nostro punto di vista in proposito.

L'istituzione del dottorato di ricerca è stata presentata da alcuni in modo tale da non essere, almeno nelle intenzioni, ripetitiva della libera docenza. In verità esso la ripropone in forme pressochè identiche. La libera docenza, già abolita con una leggina dal Parlamento, appariva e appare negativa soprattutto per due ordini di motivi: il primo si riferisce agli abusi che questo titolo ha determinato ed il secondo al fatto che il metodo individuale di ricerca previsto per conseguire la libera docenza era ed è un metodo di ricerca non più adeguato ai nuovi orientamenti della scienza e della ricerca.

Il dottorato di ricerca, così come proposto nella legge, sembra a noi riproporre la libera docenza e questo è uno dei motivi per cui il nostro Gruppo è stato da sempre contrario a questa definizione.

Un secondo ordine di considerazioni si riferisce al rischio che col dottorato di ricerca si giunga a determinare un superlivello di studi nell'ambito dell'università, rispetto alla laurea. Così come viene previsto dal testo della Commissione, il dottorato di ricerca potrebbe assumere le caratteristiche di una laurea di serie A contro una laurea di serie B che sarebbe quella tradizionale. Inevitabilmente e obiettivamente si arriverebbe a dare particolare prestigio a chi consegue questa laurea di tipo A; un particolare prestigio che porterebbe anche a facilitazioni ai fini della carriera e provocherebbe quindi anche riflessi professionali. Si ripresenterebbero così una serie di aspetti negativi che già abbiamo condannato abolendo la libera docenza. Per questo secondo ordine di considerazioni teniamo a ribadire la nostra opposizione ad una formulazione sul dottorato di ricerca come è prevista nella legge.

Tra l'altro dobbiamo porre attenzione alla dequalificazione che in partenza subirebbe il titolo di laurea; quel titolo di laurea che cerchiamo di definire nella nuova legge di riforma e che, affiancato al dottorato di ricerca, sarebbe dequalificato ancor prima di acquisire i nuovi e più moderni contenuti che vogliamo ad esso garantire con la riforma.

Un terzo ordine di considerazioni — che avremo tuttavia modo di svolgere più ampiamente quando arriveremo all'articolo che tratta di queste questioni — riguarda la disparità tra dipartimenti e dipartimenti a proposito dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca. La legge prevede infatti che taluni dipartimenti siano abilitati a conferire il dottorato di ricerca ed altri no. Con questa norma si stabilirebbe una discriminazione tra dipartimento e dipartimento, tra università e università. Sin da ora siamo autorizzati a pensare che certamente si determinerebbero situazioni anormali o meglio di privilegio a favore delle grandi università, che senza dubbio saranno abilitate a conferire il

dottorato di ricerca, mentre non lo saranno le piccole università e in particolare quelle del Sud del nostro Paese.

Ho voluto riassumere le nostre considerazioni intorno al dottorato di ricerca (non entro adesso nel merito di altri aspetti come quello che attiene al reclutamento dei docenti, anche se il dottorato di ricerca ha collegamenti con questa questione) per ribadire alcuni giudizi di merito e per invitare la maggioranza a riconsiderare la formulazione dell'articolo 4. Ci sembra infatti davvero non opportuno e non utile affrontare a questo punto della nostra discussione il problema del dottorato di ricerca. La questione è delicata, complessa e controversa: noi proponiamo sia rinviata.

P R E S I D E N T E . Senatore Bonazzola, è chiaro che, se l'emendamento 4.12/2 venisse respinto, sarebbero preclusi gli emendamenti soppressivi sul dottorato di ricerca; se viene approvato *nulla quaestio*.

B O N A Z Z O L A R U H L V A L E - R I A . D'accordo.

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Signor Presidente, per quanto riguarda la sua osservazione relativa al dottorato di ricerca, mi pare si tratti di definire successivamente il dottorato di ricerca e si dovrà stabilire se esso sarà attuato immediatamente o rinviato nel tempo.

Quindi tutte queste questioni rimangono impregiudicate e le affronteremo quando discuteremo l'articolo relativo al dottorato di ricerca.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.12/1, di cui sono anche primo firmatario, mi pare non ci sia più niente da dire perchè si tratta della stessa questione sollevata ieri dall'emendamento del senatore Papa e che è stata risolta dal Senato in un determinato modo. Perciò l'una o l'altra dizione non altererebbe il testo del disegno di legge in discussione. Voglio solo precisare che se dovesse essere approvata la dizione del testo

del disegno di legge, verrebbe ad essere ribadito ancora una volta il concetto che per diploma s'intendono solo i diplomi di cui alla tabella annessa al disegno di legge che stiamo discutendo, a meno che, quando si discuterà l'articolo riguardante i diplomi, non si deciderà diversamente.

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . A proposito del terzo comma avevo notato che c'era la parola: « ministro » alla quale preferivo fosse sostituita la parola: « rettore », proprio nel quadro dell'autonomia universitaria, autonomia che non deve essere solo una parola priva di contenuto, ma una realtà operante. Da tutti per esempio è sentita infatti la necessità di collegamenti tra le istituzioni universitarie e gli organismi regionali: il governo dell'università non può limitarsi solo alle componenti universitarie, ma deve allargarsi ad un collegamento permanente, come rilevava anche il CNEL, tra le università e la nuova dimensione di governo locale rappresentata dall'istituto regionale.

Le regioni ormai ci sono e dobbiamo cercare di dar loro funzioni e dignità. È curioso che a dire questo siamo proprio noi, mentre si assiste già ai primi attriti tra Governo centrale e regione. Proprio per precisare l'autonomia universitaria abbiamo proposto che la parola: « ministro » venga sostituita con la parola: « rettore ».

Aggiungerò che, dopo aver letto attentamente il nuovo emendamento proposto dal collega Morlino, abbiamo trovato che questo concetto da noi suggerito è stato da esso ampiamente recepito. Difatti nell'emendamento sta scritto: « entra in vigore con decreto del rettore ». Che poi sorga la questione che si debba sentire il consiglio nazionale universitario e il ministro uno per un motivo e uno per un altro motivo, credo sia un elemento di forza e non di debolezza. Questo tema è stato svolto con argomenti giuridici meglio di me dal collega Morlino e anche dal collega Nencioni.

In queste condizioni dichiaro a nome del mio Gruppo di ritirare l'emendamento 4.9 e di essere favorevole all'emendamento Morlino, Iannelli e Codignola.

Per quanto riguarda la questione prevista dall'emendamento 4.0.1, si è detto che potrebbe essere inserita nel regolamento universitario anzichè nella legge. Io comunque ritengo che un ateneo, nella sua autonomia e nella sua sovranità, abbia bisogno di un bollettino ufficiale che testimoni la vita che si svolge nell'università e ritengo che sia utile consacrare questo nella legge. Quindi mantengo l'emendamento...

P I O V A N O . Scusi, ma cosa dovrebbe contenere questo bollettino?

C H I A R I E L L O . Tutto quanto riguarda la vita universitaria dell'ateneo. Molti atenei già hanno qualche cosa di simile. Naturalmente in questa legge si affermerebbe il concetto generale, cioè semplicemente che l'ateneo può pubblicare un bollettino...

P I O V A N O . Questo lo può fare anche se non lo diciamo nella legge.

C H I A R I E L L O . Può darsi, però forse è opportuno che la legge lo dica.

P I O V A N O . Scusi, ma un conto è dire che può tenere il bollettino, perchè in tal caso ogni università può mettere nel bollettino quello che crede, e un conto è dire che deve: in questo caso dobbiamo anche dire che cosa ci deve mettere.

C H I A R I E L L O . E infatti l'emendamento dice appunto che ogni università è tenuta a pubblicare ogni mese un bollettino « nel quale sia data notizia degli atti più importanti della vita universitaria nonchè di tutte quelle attività di cui la presente legge prevede la pubblicità nel bollettino stesso ».

P I O V A N O . Per esempio, i bilanci si mettono nel bollettino?

C H I A R I E L L O . Perchè no? Tutto deve essere chiaro. Noi siamo per le cose chiare ed è proprio per questo che abbiamo presentato questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Ricordo che gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 del senatore Nencioni e di altri senatori, e gli emendamenti 4.10 e 4.9, rispettivamente del senatore Piovano e di altri senatori e del senatore Germanò e di altri senatori, sono stati ritirati.

Avverto che, stante l'assenza del presentatore, gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, del senatore Trabucchi, devono considerarsi decaduti.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poichè molti degli emendamenti presentati sono stati in parte assorbiti e in parte ritirati, se non sbaglio il primo emendamento, diciamo così, sopravvissuto è il 4.12/2 presentato dal senatore Piovano e da altri senatori.

P R E S I D E N T E . No, prima c'è l'emendamento 4.12/1 del senatore Romano ed altri.

R O M A N O . A questo proposito abbiamo detto che non esiste un problema. Secondo noi l'interpretazione da dare alla parola « diploma » riguarda solo i diplomi di cui alla tabella. Comunque ritiriamo l'emendamento 4.12/1.

B E R T O L A , *relatore*. Allora, onorevoli colleghi, perchè si comprendano le ragioni del giudizio sugli emendamenti rimasti, dirò subito che accetto l'emendamento Morlino-Iannelli-Codignola, del quale più avanti dirò qualche cosa, altrimenti non si comprenderebbero le mie motivazioni.

L'argomento dell'emendamento 4.12/2 presentato dal senatore Piovano e da altri senatori è molto importante perchè riguarda il dottorato di ricerca. Io non vorrei fare qui — lo dovremo fare in altra sede — il discorso sul dottorato di ricerca. Devo dire

ai senatori Piovano, Fortunati e agli altri presentatori dell'emendamento che ormai l'Assemblea ha accettato un metodo di discussione che impone di discutere subito gli argomenti che si presentano nei vari articoli.

Senatore Piovano, perchè si comprenda la posizione del relatore che fa ogni sforzo affinché la discussione sia la più corretta possibile, io avevo ieri aderito alla richiesta dei liberali di rimandare l'argomento del valore legale dei titoli di studio. L'Assemblea ha deciso diversamente e la discussione è avvenuta. Alla proposta di rimandare questo argomento il relatore si trova molto imbarazzato e deve dire che ormai lo deve discutere ora. La questione è però molto meno grave rispetto all'altra, nel senso che se anche l'Assemblea non accettasse l'emendamento proposto, come il relatore non l'accetta, non è che la questione sarebbe completamente pregiudicata, perchè finora qui si parla soltanto di un titolo: senza determinarne i contenuti. Perciò c'è ancora tempo e modo di discutere l'argomento del dottorato di ricerca.

Vorrei dire al senatore Piovano, per chiarificazione, che non si parla esplicitamente di tre livelli di titoli di studio; ma se c'è il sospetto dei tre livelli dirò che almeno esplicitamente la legge non ne parla. Per conseguenza ripeto che non è possibile accettare l'emendamento 4.12/2.

P R E S I D E N T E . Resta l'emendamento 4.11, del senatore Piovano e di altri senatori.

R O M A N O . Lo ritiriamo perchè è compreso nell'emendamento Morlino.

P R E S I D E N T E . Prendo atto del ritiro di tale emendamento.

B E R T O L A , relatore. Quindi, signor Presidente, rimane solo l'emendamento 4.0.1.

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è un articolo aggiuntivo e potrebbe

parlarne dopo; ma se vuol parlarne subito va bene.

B E R T O L A , relatore. Allora ne parlerò dopo. Desidero ora dire due parole, senza fare un lungo discorso, per motivare le ragioni per cui il relatore accetta l'emendamento Morlino, Iannelli e Codignola.

Quando abbiamo terminato la discussione generale su questo disegno di legge di riforma universitaria chi parla come relatore fece alcune dichiarazioni esplicite. Le dichiarazioni erano queste: durante tutto il dibattito, dal tempo della presentazione del disegno di legge e anche per dibattiti avvenuti all'esterno di questa Assemblea, noi abbiamo sentito alcune critiche fondate per le quali il testo doveva essere modificato onde far proprie alcune esigenze che si erano prospettate. Una di queste esigenze era quella di dare maggiore autonomia alle università.

Rispondo qui in parte al senatore Nencioni, se vuole ascoltarmi. Comprendo bene che quando si parla di autonomia universitaria si può intenderla in due modi, vuoi in senso alternativo vuoi in senso complementare. Si può intendere per autonomia universitaria l'autonomia del mondo universitario come *corpus* rispetto al resto della società italiana o al resto delle norme legislative italiane; si può intendere l'autonomia universitaria nel senso dell'autonomia delle singole università. Questi due concetti di autonomia non sono sempre in alternativa, ma potrei dire che uno può comprendere l'altro.

È indubbio però che la nostra Costituzione batte l'accento sull'autonomia delle singole università.

Non voglio entrare nel merito oggi, perchè ne parleremo a proposito del consiglio nazionale universitario, dell'autonomia come *corpus*; adesso voglio dire due parole per giustificare perchè il relatore accetta questo emendamento dell'autonomia delle singole università.

L'emendamento presentato a firma dei senatori Morlino, Iannelli e Codignola (non scopro nessun segreto se dico che il relatore è compartecipe per una quota parte nella for-

mulazione anche di questo emendamento) è importante e rispetto al disegno di legge presentato esso è una modifica di rilievo, perchè accentua in modo rilevante l'autonomia delle singole università, andando incontro ad una esigenza che si era fatta sentire sia nell'ambito di questa Assemblea sia fuori di essa. È con piacere che ho potuto notare che diversi emendamenti sono stati considerati assorbiti dagli stessi proponenti, proprio perchè questo emendamento ha colto l'esigenza, credo di poter dire, di tutta l'Assemblea. Ecco i motivi per i quali il relatore lo accetta.

Desidero aggiungere alcune parole — e concludo questo intervento — per quanto riguarda l'emendamento 4.0.1, aggiuntivo dell'articolo. Capisco l'esigenza di una pubblicità periodica degli atti delle università, vuoi di quelli amministrativi vuoi di quelli scientifici, se si può usare questa espressione per dire pubblicazioni scientifiche, però, così come è stato proposto, mi sembra che non suoni bene imporre la pubblicazione di un bollettino in un testo di legge che vuole concedere molta autonomia. Pertanto, anche dopo alcuni scambi d'idee con altri colleghi, se i senatori liberali sono d'accordo, proporrei, a nome anche degli altri colleghi della maggioranza, una modifica che salvi la sostanza della proposta ma ne elimini il carattere impositivo. Proporrei perciò di aggiungere al primo comma dell'emendamento 4.12, continuando, là dove si parla del contenuto degli statuti, le parole: « , le norme che assicurano la pubblicità degli atti e dell'attività scientifica dell'ateneo e dei dipartimenti ».

Non credo che occorra una particolare illustrazione. È vero che non c'è il termine « periodico », ma evidentemente se si rendono pubblici gli atti dell'ateneo, che in genere sono quelli amministrativi, e gli atti dei dipartimenti, che in genere sono di carattere scientifico, necessariamente questi atti devono osservare una certa periodicità. Ripeto poi che io faccio questa proposta a nome anche dei presentatori dell'emendamento principale.

PRESIDENTE. Senatore Germanò, accetta la proposta del relatore?

GERMANÒ. Sono d'accordo sulla proposta del relatore e quindi ritiro l'emendamento 4.0.1.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il suo parere.

* **ROMITA**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Per quanto riguarda l'emendamento 4.12/2 è sorto il problema generale della necessità o meno di conservare il titolo di dottorato di ricerca e del contenuto da dare a questo titolo; or bene, il Governo ritiene che sia necessario prevedere che da parte dei dipartimenti vi sia la possibilità di continuare a seguire, a guidare, ad orientare, anche dopo la laurea, i giovani che abbiano capacità e tendenze adeguate verso livelli più elevati di ricerca e di approfondimento culturale. Se ciò è necessario, è anche giusto porre a questa opera di approfondimento culturale un traguardo che può essere di incitamento per i giovani, un traguardo che sia anche l'occasione per una valutazione da parte del dipartimento dei risultati raggiunti dai giovani ricercatori.

Ecco perchè si ritiene che questa forma di titolo, da precisare nei suoi contenuti e nella sua validità, debba essere mantenuta; avremo tempo negli articoli successivi di chiarire meglio il contenuto e il significato del titolo, ma il Governo ritiene che sia opportuno fin da adesso stabilire che esiste questo ulteriore obiettivo da porre all'attenzione ed all'impegno dei giovani sotto la guida del dipartimento.

Per tutto questo il Governo è contrario all'emendamento 4.12/2; accetta l'emendamento 4.12 condividendo le motivazioni del relatore e accetta anche l'emendamento preannunciato dal relatore che, se ho ben capito, è sostitutivo dell'emendamento 4.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti il sub-emendamento 4.12/2, presentato dal senatore Piovano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Avverto che i senatori Morlino, Bertola, Carraro e Codignola hanno presentato un sub-emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma dell'emendamento 4. 12, le seguenti parole: « , le norme che assicurano la pubblicità degli atti e dell'attività scientifica dell'ateneo e dei dipartimenti ». Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 12 nel testo ora emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Art. 5.

(Accesso all'università)

Possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea o di diploma:

a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

b) coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, anche se sprovvisti del diploma di cui alla precedente lettera a), previo accertamento del livello di preparazione culturale e dell'attitudine agli studi universitari. Tale accertamento, avente valore di esame di Stato, viene effettuato presso il corso di laurea dell'università cui gli interessati intendono iscriversi.

I criteri generali dell'accertamento di cui al punto b) del precedente comma saranno stabiliti con regolamento da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

L'università organizza, per gli studenti di prima immatricolazione, corsi di orientamento per grandi gruppi di discipline, a cura di un comitato rappresentativo dei vari corsi di laurea.

Alla fine dei predetti corsi di orientamento, che vengono effettuati dal 15 settembre al 15 novembre di ciascun anno e sono intesi a facilitare l'inserimento degli studenti nei singoli corsi di laurea, viene formulato, su richiesta dello studente, un giudizio a carattere meramente orientativo.

Gli studenti che seguano o abbiano seguito detti corsi di orientamento hanno facoltà di iscriversi in un diverso corso di laurea entro il 15 dicembre.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

L I M O N I , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

5.3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-
SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-
TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-
TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Sono ammessi alle università tutti coloro che hanno conseguito il diploma o la licenza di un istituto di istruzione secondaria superiore. L'accesso all'università è consentito per il conseguimento di qualsiasi tipo di laurea.

Può inoltre essere ammesso all'università chiunque abbia compiuto il venticinquesimo anno di età, anche se sprovvisto di diploma o di licenza di istruzione secondaria superiore.

Nel caso previsto dal precedente comma l'ammissione è deliberata dal Consiglio di dipartimento, previa valutazione dei titoli eventuali presentati e delle prove di esame alle quali il candidato dovrà essere sottoposto da una commissione nominata dai consigli di dipartimento e costituita a seconda

della laurea che il candidato intende conseguire.

Corsi speciali di orientamento e aggiornamento, senza esami, sono istituiti presso i dipartimenti allo scopo di facilitare l'inserimento degli studenti negli studi per il conseguimento della laurea.

Sino all'attuazione della riforma dell'istruzione media superiore corsi integrativi della durata di un anno accademico saranno istituiti per gli studenti provenienti dagli istituti magistrali e dai licei artistici ».

5. 8 PELLICANÒ, CUCCU, NALDINI, MASCIALE, ALBARELLO

Al primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente: « a) i diplomati degli istituti di secondo grado, dopo corso di studi di durata almeno quinquennale o dopo aver frequentato un corso di durata quadriennale ed un successivo corso integrativo con risultato positivo degli esami alla fine dei due corsi; ».

5. 1 TRABUCCHI

Al primo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ad essi sono parificati i diplomati di cui alle leggi 19 luglio 1956, n. 901 e 3 giugno 1966, n. 444, senza riserve per i cittadini italiani; ».

5. 9 BRUGGER, VOLGGER, BERTHET

In via subordinata all'emendamento 5. 3, al primo comma, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente:

« Tale accertamento viene compiuto mediante commissioni composte da professori ordinari nelle Università e da professori ordinari nelle scuole medie di secondo grado, nominati dal Ministro della pubblica istruzione in sede nazionale ».

5. 4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: « presso il corso di laurea dell'università cui gli interessati intendono iscriversi » con le altre: « presso il corso cui gli interessati intendono iscriversi ».

5. 10 BERTOLA

Al primo comma, lettera b), sostituire la parola: « cui » con le altre: « ai quali ».

5. 2 TRABUCCHI

In via subordinata all'emendamento 5. 3, sopprimere il secondo comma.

5. 5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« I criteri generali dell'accertamento di cui al punto b) del precedente comma saranno stabiliti con regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario ».

5. 11 BERTOLA

In via subordinata all'emendamento 5. 3, sostituire il terzo comma con il seguente:

« Con decreto del Ministro, presso ogni Provveditorato agli studi, in collaborazione con l'Università sono organizzati corsi di orientamento per indicare agli studenti delle scuole medie di secondo grado le caratteristiche proprie degli studi e della formazione professionale di ciascuna Facoltà ».

5. 6 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

In via subordinata all'emendamento 5.3, sopprimere il quarto e quinto comma.

5.7 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al quarto e al quinto comma, sopprimere, ove ricorrano, le seguenti parole: « di laurea ».

5.12 BERTOLA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ogni studente si iscrive al corso di studi prescelto ».

5.13 BERTOLA

FARNETI ARIELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARNETI ARIELLA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo che ci accingiamo a votare riguarda l'accesso all'università; questo argomento relativo alla liberalizzazione degli accessi all'università ha rappresentato da tempo una delle rivendicazioni più diffuse del movimento studentesco, tant'è vero che il Parlamento stesso, fin dal 1969, rilevando la necessità di attuare la liberalizzazione degli accessi, approvò, su proposta di diversi senatori — e qui voglio ricordare anche una nostra precisa proposta di legge — la legge n. 910 dell'11 dicembre 1969, che va sotto il nome di legge per la liberalizzazione degli accessi. Ora, ad oltre un anno di attuazione di quella legge è indubbio che dobbiamo qui rilevare che alcuni pericoli, alcune remore relative all'impossibilità di fatto di una liberalizzazione degli accessi all'università rimangono intatti. Gli elementi che noi portammo in occasione del dibattito di quella legge, e che ci fecero assumere una posizione non totalmente a favore, che determinò il voto di astensione, allora come oggi sono gli stessi. Siamo infatti co-

stretti a dover affermare che non è certo con la pura liberalizzazione degli accessi all'università che si elimina la selezione, che si attua e si realizza un reale diritto agli studi.

Infatti la selezione si combatte a monte della stessa università, fin dalla scuola materna, fin dalla scuola per l'infanzia, fin dalla scuola dell'obbligo. È qui infatti che avviene la più ampia e larga selezione; è a questo livello della scuola dell'obbligo che ancor oggi si verificano le esclusioni che colpiscono particolarmente i figli delle famiglie meno abbienti dei meridionali; è qui ancora che troviamo numerosi ragazzi che non vanno a scuola, che sono costretti ad andare al lavoro anzitempo.

È quindi attraverso l'attuazione di un reale diritto allo studio, fin dai primi anni di vita del ragazzo, che noi potremo dare una base sostanziale anche alla liberalizzazione degli accessi. Diversamente corriamo il rischio di creare ancor più profonde divisioni e discriminazioni.

Ma c'è un altro aspetto e un altro elemento che rilevammo allora e che è giusto rilevare anche oggi. Infatti la liberalizzazione degli accessi con la mancata riforma della scuola secondaria superiore fa sì che questa liberalizzazione purtroppo sia solo formale. È vero infatti che noi affermiamo che anche gli studenti degli istituti tecnici possono accedere a qualsiasi corso di laurea. Però è anche vero che la stragrande maggioranza, per non dire la totalità di questi studenti, non potrà accedere a qualsiasi corso di laurea in quanto la preparazione culturale avuta in questo tipo di scuole non consente loro di poter di fatto accedere, se non attraverso sacrifici personali, a qualsiasi corso di laurea.

Noi, anche se affermiamo in una legge la liberalizzazione degli accessi agli studi, non consentiamo in pieno tale liberalizzazione, ed ecco quindi che sorge la necessità di affrontare, come è stato dimostrato anche dal recente dibattito sulla legge-ponte, con urgenza e risolutezza anche il problema della riforma della scuola secondaria superiore. Diversamente, faremo una cosa a metà che porterà maggior confusione all'interno della scuola e, quel che è più grave, si realizzerà ancora una maggiore discriminazione.

Diciamo, è vero, che tutti i giovani che hanno una licenza, un diploma di scuola secondaria superiore possono entrare nell'università e possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea, però ancora oggi è limitato il numero degli studenti figli di lavoratori dipendenti e, cosa più grave, molti di questi figli di lavoratori, benchè si iscrivano all'università, sono poi costretti ad abbandonarla anzitempo.

Infatti — sono dati del Censis — mentre abbiamo tra i figli degli imprenditori e liberi professionisti il 13,7 per cento di immatricolati e il 17,5 per cento di laureati, tra i figli dei dirigenti e degli impiegati il 44,8 per cento di immatricolati e il 45,7 per cento di laureati, tra i figli dei lavoratori dipendenti abbiamo l' 11,5 per cento di immatricolati — numero di gran lunga inferiore ai precedenti anche in rapporto al numero dei lavoratori dipendenti esistenti nel nostro Paese — e l'8,5 per cento dei laureati.

Quindi, va bene la liberalizzazione degli accessi, ma se essa non ha a monte i provvedimenti relativi all'attuazione e alla realizzazione del diritto allo studio e l'approvazione della riforma della scuola secondaria superiore che elimini il tipo di scuola secondaria attualmente esistente, fatta a canali paralleli senza possibilità di passaggio tra un canale e l'altro e quindi con diversa qualificazione culturale, è indubbio che non liberalizziamo di fatto questi accessi.

L'altro interrogativo che ci si pone — lo ha posto anche il senatore Bertola nella sua relazione — è questo: è giusto o no riproporre il problema del numero chiuso o del numero aperto nell'università? È indubbio che noi siamo per il numero aperto, anche se affermiamo che è necessario attuare e realizzare il diritto allo studio e porre in essere una riforma della scuola secondaria superiore al fine di evitare un altro pericolo che è quello della dequalificazione degli studi. Noi siamo invece per la serietà degli studi e quindi sosteniamo che, adottando delle formule che danno una soluzione solo alla parte terminale degli studi senza esaminare gli aspetti dei contenuti e dei programmi delle scuole, si corre il rischio di una dequalificazione degli studi, dando quindi ampio spa-

zio a coloro — come le destre — che vorrebbero arrivare (abbiamo avuto a questo proposito alcuni interventi di parte liberale) all'abolizione del valore legale del titolo di studio.

Ecco quindi la necessità che si affronti il problema anche dal punto di vista della qualificazione culturale perchè solo sotto questo aspetto noi eviteremo uno scadimento degli studi. E questo non è indubbiamente in contraddizione con la necessità di aprire l'università al più largo numero possibile di giovani; ma deve rappresentare la possibilità di un elevamento culturale e scientifico di una larga massa di giovani.

A questo punto potrebbe sorgere l'interrogativo: se è vero che già oggi si afferma che vi è una massa di giovani laureati e anche diplomati disoccupati, è proprio giusto allargare in questo modo l'accesso all'università con il pericolo di fare di coloro che escono dall'università una nuova massa di disoccupati? Vorrei qui riportare quanto ricordava Giovanni Berlinguer in un nostro convegno; già Antonio Labriola alla fine del secolo scorso, di fronte a coloro che accusavano gli atenei di laureare troppi studenti (e allora erano appena tremila gli studenti che conseguivano la laurea), affermava: « Saremmo noi cagione di danno alla società perchè produciamo troppi professionisti che nella lotta della vita formano poi un forte contingente nell'esercito degli spostati? L'università è essa stessa un riflesso ed un risultato della vita sociale ». Quindi, se è vero che oggi numerosi laureati non trovano una possibilità d'impiego, è pur vero che questo problema non si risolve chiudendo le porte dell'università ai giovani ma affrontando invece con forza le questioni relative alle riforme, alla piena occupazione, allo sviluppo scientifico e tecnologico del nostro Paese. Allora sì che potremmo veramente aprire la strada alla decongestione dell'università da coloro che all'università entrano senza avere l'obiettivo di conseguire la laurea ma solo in attesa di un possibile impiego negli anni futuri: basterebbe dare ad essi subito la prospettiva di un lavoro, di un impiego. Nel contempo possiamo trovare una occupazione per tutti i laureati sviluppando dal

punto di vista economico e tecnologico la stessa nostra società.

Ecco quindi che questo è un interrogativo che a mio avviso non si pone. Si pongono invece, indubbiamente, se vogliamo far sì che quest'articolo abbia efficacia, gli altri due problemi fondamentali: l'attuazione del diritto allo studio e la riforma della scuola secondaria superiore.

Augurandomi che questi due problemi siano affrontati con la forza e l'impegno necessari dal Parlamento, pur avendo da fare alcune osservazioni che per il momento non illustro in quanto gli emendamenti presentati da parte nostra saranno illustrati da altri senatori, ritengo sia giusta la formulazione e l'impegno che ribadiamo qui di una liberalizzazione dell'accesso all'università.

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il progetto di riforma al nostro esame conferma all'articolo 5 in via definitiva il libero accesso alle università e a qualunque corso di laurea da qualunque scuola secondaria di durata quinquennale lo studente provenga, ed estende poi tale facoltà anche a coloro che, sprovvisti del diploma di studio secondario quinquennale, abbiano compiuto il 25° anno di età. Per questi ultimi è previsto un accertamento del livello di preparazione culturale e di attitudine agli studi universitari per l'iscrizione ad un corso di laurea o di diploma. La liberalizzazione degli accessi all'università è stata, come è noto, introdotta in via sperimentale dalla legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e da altre successive.

Il testo propostoci — così come le leggine che lo hanno preceduto — è l'espressione della visione parziale che la maggioranza ha del problema della scuola ed evidenzia l'urgenza di un disegno generale di riforma che affronti organicamente tutte le questioni della scuola italiana ed in particolare della scuola secondaria di secondo grado.

È per questo, onorevole Presidente, che chiediamo in via principale la soppressione

dell'articolo. La liberalizzazione, così come viene proposta, infatti, ha incidenze negative anche sulla scuola secondaria — diremmo anzi prima di tutto sulla scuola secondaria di secondo grado — che vede con questo articolo vanificata la sua attuale articolazione di indirizzi: infatti, quando un perito agrario, in ipotesi, si può iscrivere alla facoltà di medicina o a quella di lettere classiche, non ha più ragione di esistere l'articolazione dell'istruzione secondaria superiore in indirizzo classico, scientifico e tecnico.

Per questi motivi preferiamo chiedere la soppressione dell'articolo in attesa della riforma organica dell'istruzione secondaria di secondo grado. Nel frattempo si potrebbe prorogare la leggina vigente sulla liberalizzazione degli accessi universitari.

La liberalizzazione, così come è prevista, risulta anche in contrasto con il sistema vigente che attribuisce valore legale ai titoli di studio. Infatti essa vanifica nella sostanza il valore dei diplomi di secondo grado in quanto consente l'iscrizione presso le varie facoltà ai dichiarati maturi dai vari istituti secondari mantenendo nel contempo il valore legale dei relativi titoli di studio; il che è una contraddizione.

In via subordinata, ove fosse respinto il primo comma, proponiamo una serie di emendamenti. Tra l'altro, proponiamo che il secondo periodo della lettera *b*) preveda una speciale commissione, la cui formazione viene precisata dal relativo emendamento, con il compito di procedere all'accertamento del livello di preparazione dei candidati che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, siano sprovvisti di titolo di studio e intendano accedere all'università.

P E L L I C A N O' . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P E L L I C A N O' . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, l'articolo in discussione è stato già esaminato e illustrato dalla collega Farneti che ne ha messo in evidenza alcuni aspetti negativi per eliminare o almeno correggere i quali abbiamo proposto un emendamento sostitutivo.

Dobbiamo esaminare il grosso problema della liberalizzazione degli accessi all'università. In questa legge abbiamo dato a tutti i diplomati la possibilità di accedere all'università e anche di scegliere il corso di laurea. Ci troviamo di fronte ad una nuova categoria di diplomati, cioè a quelli provenienti dagli istituti magistrali e dai licei artistici i quali appunto, con corsi quadriennali nella scuola media superiore, possono accedere all'università e scegliere il tipo di laurea. Ho cercato già, nel corso della discussione generale, di approfondire il problema ora in esame perchè la soluzione ad esso data presenta molti aspetti negativi. Come giustamente ha detto la collega Farneti, bisogna risalire a monte della questione. I diplomati — e mi riferisco soprattutto a quelli degli istituti magistrali e dei licei artistici — hanno un livello culturale che risente non soltanto della scuola di provenienza, ma anche dell'ambiente socio-economico-culturale della famiglia e territoriale. Nel Mezzogiorno soprattutto si ha un continuo fiorire di istituti magistrali, non solo statali ma anche privati, e di licei artistici, e questo perchè tali istituti offrono l'unica via per poter avere un'occupazione, anche se poi spesso questa speranza viene delusa e questi giovani vanno ad ingrossare l'esercito dei disoccupati. Si parla infatti di decine di migliaia di maestri disoccupati provenienti dagli istituti magistrali e dai licei artistici. Questa è l'unica professione in cui gli abilitati non riescono a trovare un'occupazione. Si tratta di giovani che provengono da famiglie poco abbienti, in gran parte del Meridione, e che quindi hanno dovuto seguire dei corsi di studio non molto qualificanti. Questi giovani, partiti da una posizione dequalificata dal punto di vista culturale, dovrebbero giungere all'università senza quasi nessuna speranza di potersi rivalutare nel ritmo di vita culturale che l'università stessa pone.

Ecco perchè io dico che, fino a quando non creeremo determinate condizioni, saremo costretti a parlare di una scuola discriminante, selettiva, di una scuola del padronato in cui il potere economico determina anche il potere culturale: i due poteri che poi determinano la vita sociale e anche quindi la vita

pubblica. Quindi insisto nel dire: sforziamoci almeno di dare un unico punto di partenza per far sì che tutti gli alunni, nei limiti delle loro possibilità, possano partire da una situazione di parità. A tal fine bisogna anzitutto fare in modo che tutti i bambini dai 3 ai 6 anni abbiano la possibilità di frequentare una scuola materna. Purtroppo in Italia — i dati li abbiamo chiaramente esposti nella discussione generale, e non voglio riportarli in questo intervento che vuole essere breve — il 59 per cento dei bambini frequenta degli asili che presentano soltanto aspetti di assistenza, cioè non sono dei veri e propri asili, mentre per la rimanente percentuale si tratta di bambini che rimangono ai margini delle strade, senza avere una preparazione a livello di scuola materna. I bambini che non possono frequentare l'asilo appartengono quasi sempre all'ambiente meridionale ed hanno una provenienza sociale che è quella dei rioni popolari delle grandi città, delle frazioni o dei piccoli comuni. Questi bambini, che vengono sacrificati sin dall'età della scuola materna, nel momento in cui giungono alla scuola elementare stentano a seguire il processo di adeguamento nei confronti dei compagni che provengono da un ambiente diverso e che hanno prima frequentato la scuola materna, e debbono arrancare, debbono sforzarsi per cercare di raggiungere lo stesso livello degli altri. Nel corso della scuola dell'obbligo e poi degli studi medi superiori questi ragazzi rimangono indietro perchè, oltre ad essere partiti da un livello diverso, debbono fare uno sforzo maggiore per raggiungere lo stesso ritmo degli altri nel processo di formazione.

Ecco perchè insistiamo nel dire che bisogna porre il problema dell'istituzione della scuola materna, cioè dare a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni la possibilità di accedere alla scuola materna. Non basta dare la legge; noi conosciamo la legge, ma sappiamo anche che non ha operato: bisogna dunque fare in modo di dare ad essa concreta attuazione. Noi abbiamo una legge sull'istituzione della scuola materna, ma sono passati tanti anni e purtroppo conosciamo i ri-

sultati che ha dato. Dunque insistiamo affinché la scuola materna abbia quello sviluppo e quella estensione che la legge stessa richiede.

Abbiamo anche parlato dei ragazzi che provengono da famiglie meno abbienti, i quali hanno avuto un *humus* economico e cultu-

rale basso e che li rende improvvisamente handicappati quando giungono nella scuola elementare. Ecco perchè noi abbiamo posto l'accento sul fatto che abbiamo ancora una scuola elementare del passato, la quale poteva avere una funzione soltanto in quella determinata situazione.

Presidenza del Vice Presidente GATTO

(Segue PELLICANO'). Oggi, dato che la piramide culturale è aumentata e si è allargata, anche la scuola elementare deve avere basi più ampie, deve avere una funzione migliore e dare migliori possibilità. Ecco perchè noi abbiamo chiesto che sia istituita la scuola integrata a pieno tempo: specialmente per quei ragazzi che si trovano in una condizione economica che non consente loro di frequentare la scuola privata e che quindi partono da uno stato d'inferiorità nei confronti degli altri.

Sappiamo anche che nella selezione che avviene alla scuola media il 30 per cento degli alunni proviene da famiglie che si trovano in quelle condizioni obbiettive di inferiorità di cui abbiamo parlato. Questa selezione avviene anche nella scuola media superiore; dobbiamo pertanto constatare che questo aspetto selettivo discriminante non si vuole eliminare perchè si sta ancora insistendo e si vuole mantenere ancora la scuola media superiore nello stato in cui è, senza nulla innovare.

A questo punto vien da fare una considerazione invero mortificante: c'è stata una riforma con cui si è istituita la scuola media unica, stiamo procedendo per giungere alla riforma dell'università e lasciamo così com'è la scuola media superiore che dovrebbe raccordare la scuola media unica e l'università. Lasciamo così che una parte di questo sistema, una parte di questa piramide rimanga nel vuoto, ed è un vuoto aggravato dalla perdurante mentalità secondo la quale i vari ordini di scuola debbono costituire dei compartimenti-stagno e vivere separatamente

come se l'università non fosse anche una continuazione di tutti gli altri ordini d'istruzione, come se non dovesse sintetizzare un po' tutta la cultura che il giovane ha acquisito ed ha potuto maturare negli altri ordini e gradi di istruzione in cui precedentemente è stato formato.

Ecco perchè noi diciamo che questi giovani giungono già stanchi al diploma magistrale o al diploma dei licei artistici; infatti hanno dovuto subire quelle condizioni di cui abbiamo parlato, hanno dovuto sopportare degli sforzi maggiori giungendo stanchi proprio nel momento in cui si dice che si apre loro la possibilità dell'accesso all'università. Certo, anche sforzandosi, anche compiendo miracoli, questi giovani non possono camminare con lo stesso ritmo con cui hanno camminato o camminano gli altri.

Non possiamo però qui assumere atteggiamenti demagogici. Questo termine l'ho usato anche quando abbiamo trattato in Commissione della legge-ponte. Non possiamo abolire gli esami di ottobre se non facciamo almeno corsi quadrimestrali, se non diamo a questi giovani la possibilità di frequentare almeno l'università. Ora noi oggi come oggi questa possibilità non la diamo perchè non esiste ancora tutta la scuola integrata di cui abbiamo parlato, perchè il diritto allo studio sintetizzato nel presalario non viene garantito creando condizioni economiche migliori.

In altri termini, almeno a questi giovani, ai quali abbiamo dato la possibilità di accedere all'università, dovremmo almeno assicurare, poichè la provenienza economica è

quella cui abbiamo fatto cenno, anche la possibilità di frequentare questi corsi di laurea. A nostro avviso infatti non può esserci liberalizzazione degli accessi se non si tiene conto che purtroppo abbiamo due

settori: da una parte il settore di coloro che hanno tutte le possibilità economiche e perciò anche sociali e culturali, dall'altra il settore di coloro che hanno soltanto la possibilità della miseria.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(Segue PELLICANO'). Insistiamo su quest'argomento perchè vorremmo che i responsabili del Governo si rendessero conto che questo problema non può più essere rinviato ma deve essere ripreso al più presto perchè altrimenti rischiamo di fare delle cose che possono avere poco senso ai fini della serietà degli studi stessi.

Dicevo dunque che tra l'emendamento presentato dalla mia parte e l'articolo proposto dalla maggioranza ci sono poche differenze; diverse invece sono le considerazioni da fare. Una appunto — e io mi sono soffermato su di essa — riguarda il diritto allo studio da assicurare attraverso tutti gli ordini della scuola. Concordiamo infatti nel dire che oltre ai diplomati possono accedere all'università anche i giovani che hanno raggiunto il 25° anno di età, ma mentre l'articolo della Commissione parla del corso di laurea, noi invece proponiamo il dipartimento. Infatti, a nostro giudizio, il giovane che supera il 25° anno di età vuole essere ammesso, può accedere all'università previa valutazione del dipartimento e non del corso di laurea, come propone la Commissione.

Anche in sede di discussione generale abbiamo insistito nel dire che o valorizziamo e diamo l'importanza dovuta al dipartimento oppure facciamo un doppione tra dipartimento e corso di laurea. Questa situazione di doppione impedirebbe al dipartimento di espandersi, di articolarsi, di funzionare nel migliore dei modi. L'unica innovazione profonda contenuta in questo disegno di legge è proprio la creazione del dipartimento ed io ho l'impressione che si voglia svuotarlo della sua importanza; se così fosse, noi svuoteremo del tutto o per lo meno in gran parte

anche il disegno di legge. Si parla poi di corsi di orientamento e di aggiornamento; anche qui noi vogliamo che questi corsi siano organizzati dai dipartimenti.

Il problema risale a monte anche sotto quest'aspetto: i giovani, come dicevo l'altro giorno, giungono alla ricerca scientifica senza mai aver fatto delle vere e proprie ricerche che dovrebbero iniziare dalla scuola elementare e poi svilupparsi ed ampliarsi man mano che si sale verso l'alto della piramide della costruzione culturale. Ecco perchè noi diciamo che deve essere il dipartimento ad organizzare tali corsi, di modo che questi giovani abbiano la possibilità, attraverso i suddetti corsi di orientamento e di aggiornamento, di inserirsi organicamente verso la strada loro più congeniale, dove cioè possano avviarsi allo studio per arrivare al conseguimento della laurea.

Vorrei mettere in evidenza qualche aspetto sulla differenza tra il mio emendamento e quello della Commissione. Abbiamo detto che intendiamo escludere il diploma perchè, come già abbiamo detto in questi giorni, questi tre livelli non ci convincono; intendiamo che sia il dipartimento e non il corso di laurea a decidere l'ammissione di questi giovani; intendiamo che l'aggiornamento sia fatto senza esame e senza il giudizio orientativo di cui invece parla l'articolo della Commissione. Inoltre insistiamo nel dire che vorremmo che questi corsi fossero organizzati dal dipartimento e non dall'università.

Un altro punto voglio sottoporre alla vostra attenzione ed è la valorizzazione del dipartimento. Ci siamo sforzati di vedere anche le differenze tra il nostro emendamento e l'emendamento della Commissione; ora

noi gradiremmo che fossero accolti almeno alcuni principi di quanto abbiamo ora espresso in modo da integrare quest'articolo e dimostrare così che quanto è stato proposto dalla nostra parte è stato preso nella giusta considerazione.

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento 5.8 del Gruppo del partito socialista italiano di unità proletaria si vuole modificare il testo proposto dalla Commissione sostanzialmente in diverse parti, in particolare si vuole lasciare impregiudicata la questione della iscrizione all'università che, se fosse approvato il testo della Commissione, rimarrebbe nell'equivoco. Si dice nel testo della Commissione che lo studente potrebbe iscriversi a qualsiasi corso di laurea o di diploma; evidentemente, se si lasciasse questa dizione, dovremmo presupporre che dovrebbe rimanere nell'università un corso di laurea o di diploma, il che pare escluso ormai dall'approvazione dell'emendamento all'articolo 4 proposto dal senatore Morlino. Lasciare nell'indefinito, secondo la dizione dell'emendamento Pellicanò, questa questione significa lasciare impregiudicato il problema, per poterlo risolvere semmai quando il Senato discuterà della questione del dipartimento. Difatti l'emendamento Pellicanò dice che « sono ammessi all'università tutti coloro... » eccetera; quindi lascia impregiudicata la questione dell'iscrizione. Inoltre, mentre l'emendamento Pellicanò prevede che possano iscriversi all'università coloro che hanno conseguito il diploma o la licenza di un istituto di istruzione secondaria superiore, il testo della Commissione prevede puramente e semplicemente che possono essere iscritti i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Ciò significa che, per esempio, coloro che hanno frequentato i corsi integrativi previsti per l'istituto magistrale e per gli istituti professionali potrebbero essere esclusi dall'iscrizione.

Il disegno di legge comunista, nella sua prima formulazione, consentiva l'ammissione all'università a coloro che avessero compiuto il ventunesimo anno di età. C'erano all'inizio del dibattito in Commissione tre posizioni: la prima del Gruppo liberale, che proponeva che potessero essere ammessi all'università coloro che avevano compiuto il diciannovesimo anno d'età; la posizione del Gruppo comunista, che proponeva invece l'ammissione a coloro che avessero compiuto il ventunesimo anno di età, e la posizione della maggioranza che, nel tentativo di un compromesso, propose che si parlasse del venticinquesimo anno di età. Questa dizione è stata accolta e credo che non debbano esserci ulteriori difficoltà; di fatto, se la proposta liberale del diciannovesimo anno di età avrebbe potuto creare preoccupazioni per quanto attiene alla preparazione dei giovani e alla possibilità per alcuni di evadere addirittura dalla frequenza degli istituti secondari di secondo grado, i quali rilasciano il titolo di licenza appunto al diciannovesimo anno di età, la proposta comunista sembrava più logica nella sua formulazione.

Tuttavia non faremo una questione, nè presentiamo emendamenti alla proposta fatta dalla maggioranza di ammettere all'università coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, anche se sprovvisti del diploma o della licenza della scuola secondaria superiore. Dico però che sia nella formulazione della Commissione, sia nella formulazione dell'emendamento Pellicanò, sorge il dubbio che possano non essere ammessi a sostenere gli esami d'ammissione all'università coloro che non abbiano conseguito almeno il titolo di licenza della scuola media. Non so se è nelle intenzioni della maggioranza non consentire ad un giovane che è privo di qualsiasi titolo di studio la possibilità di accedere all'università attraverso un esame integrativo. Credo che tale questione dovrebbe essere chiarita nel corso della replica da parte del relatore, perchè non possano sorgere dubbi nell'applicazione della legge.

Il testo della Commissione propone che l'accertamento venga effettuato presso il cor-

so di laurea dell'università a cui gli interessati intendano iscriversi.

Tale questione mi pare sia superata dall'emendamento Morlino all'articolo 4 il quale prevede una nuova definizione del problema dei corsi di laurea. L'emendamento Pellicanò, secondo me giustamente, propone che l'ammissione è deliberata dal consiglio di dipartimento, dopo aver valutato i titoli eventualmente presentati e le prove di esame alle quali il candidato deve essere sottoposto da parte della commissione. Sulla questione dei corsi di aggiornamento, previsti dal testo della Commissione e dal testo Pellicanò, mi pare che si possa più agevolmente aderire alla proposta Pellicanò che parla non soltanto di corsi di orientamento, ma anche di aggiornamento, il che significa possibilità di integrazione del corso degli studi sostenuto durante il periodo precedente all'università. Non solo, ma l'emendamento Pellicanò precisa che questi corsi di orientamento vengono istituiti presso i dipartimenti e il testo della Commissione non dà nessuna precisazione su questo problema. Il testo della Commissione inoltre, nell'ultimo paragrafo, precisa che gli studenti che seguano o abbiano seguito detti corsi di orientamento hanno facoltà di iscriversi ad un corso di laurea entro il 15 dicembre: qui torna la questione del corso di laurea che è stata risolta con l'emendamento all'articolo 4 che il Senato ha già approvato.

Tra l'altro, mi pare che la dizione del testo della Commissione non precisi, come fa l'emendamento Pellicanò, che i corsi speciali di orientamento debbono concludersi senza esami, il che credo sia opportuno stabilire.

Credo che un chiarimento dovrebbe essere dato dalla Commissione sul problema dei giovani che hanno frequentato i corsi integrativi degli istituti professionali e su tale questione il senatore Maria Lisa Cinciari Rodano aggiungerà altre osservazioni a quelle già rapidamente da me fatte.

PRESIDENTE. Avverto che sono stati ora presentati altri tre emendamenti. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

All'emendamento 5.8, primo comma, dopo le parole: « secondaria superiore », inserire le altre: « nonchè coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità professionale o di arte applicata di cui alle leggi 27 ottobre 1969, n. 754 e 14 settembre 1970, n. 692 ».

5.8/1 CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIOVANO, ROMANO, FARNETI Ariella, PAPA, FORTUNATI, ABENANTE

In via subordinata all'emendamento 5.8, al primo comma, sostituire le parole: « Possono iscriversi a », con le altre: « Possono iscriversi alla università per ».

5.14 PAPA, ROMANO, RENDA, FARNETI Ariella, PELLICANÒ, PIOVANO, CATALANO, CINCIARI RODANO Maria Lisa

Al primo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« ...) coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità professionale o di arte applicata di cui alle leggi 27 ottobre 1969, n. 754, e 14 settembre 1970, n. 692 ».

5.15 CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIOVANO, ROMANO, FARNETI Ariella, PAPA, FORTUNATI, ABENANTE

PRESIDENTE. In conseguenza della presentazione dei predetti emendamenti ritengo opportuno, anche per dar modo alla Commissione di esaminarli, di rinviare la discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,40).